



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

**Decreto Semplificazioni
proposte
CNA Artistico e Tradizione
Mestiere ORAFI**

**in materia di “compro oro”
(D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92)
e**

Roma, 4 settembre 2018





ATTIVITA' DI COMPRO ORO

PREMESSA

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 “*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*”, in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2015, L. n. 170 del 2016 (art. 15), prevede una disciplina organica del settore, introducendo importanti disposizioni finalizzate al contrasto di fenomeni criminali quali il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite riconducibili alle attività di compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati.

Tale disciplina si propone di garantire la tracciabilità e la registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati, delle relative caratteristiche identificative e l'informazione alle Forze di polizia e contiene inoltre specifiche sanzioni.

OSSERVAZIONI

CNA Artistico e Tradizionale condivide appieno la ratio del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 92, poiché ritiene positivo che si sia inteso regolamentare un segmento della filiera dell'oro finora non adeguatamente normato. Siamo favorevoli infatti ad una disciplina antiriciclaggio che intenda allargare il monitoraggio alle attività sospette nel circuito dei compro oro; tuttavia riteniamo inaccettabile l'aumento di costi e di adempimenti burocratici e amministrativi che ne conseguono per le imprese che svolgono solo in via residuale tale attività. Infatti, la disciplina introdotta, pur finalizzata a contrastare in modo efficace sia le attività criminali che i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non svolti da operatori professionali, estende, di fatto, i nuovi adempimenti a tutte le imprese, anche se esercitano l'attività di compro oro in forma assolutamente marginale.

Come già segnalato in occasione della consultazione pubblica sulla bozza di decreto del Mef previsto all'art. 3, comma 4 del D.lgs 25 maggio 2017 n. 92, in materia di registro degli operatori compro oro, CNA Artistico e Tradizionale, in un ottica di razionalizzazione e semplificazione della disciplina dell'attività di compro oro, segnala le seguenti criticità:



Articolo 3

- Per quanto riguarda la condizione di necessaria iscrizione al **Registro degli operatori compro oro**, tenuto dall'Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM), subordinata al possesso della Licenza di Pubblica sicurezza, si rileva che la licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'Albo delle imprese artigiane ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, i quali, dunque, non rientrerebbero nella fattispecie (comma 1).
- In un'ottica di semplificazione burocratica occorrerebbe ridurre, in materia di Registro degli operatori compro oro, il carico di richieste di dati, informazioni e documenti pendenti sulle imprese, (v. art. 3 della bozza di schema di decreto attuativo del MEF). In tal senso, sarebbe opportuno che, ove possibile, la documentazione venga richiesta dall'OAM agli uffici competenti, utilizzando le banche dati in possesso della PA. In questo modo le imprese verrebbero alleggerite da un considerevole numero di oneri burocratici (comma 4).
- Con riferimento al predetto Registro, appare opportuno che gli obblighi previsti dall'articolo 3 non si applichino alle imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro sia inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare (comma 6).

Articolo 4

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 2, si reputa auspicabile elevare l'importo da 500 a 1.000 euro delle operazioni effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, al fine di garantire la tracciabilità dell'operazione e la riconducibilità al disponente.

Articolo 5

Con riferimento al comma 1, laddove è previsto che, al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale dedicato in via esclusiva, si considera necessario che tali disposizioni non vengano applicate alle imprese artigiane il



cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.

Articolo 10

Al comma 3, in materia di sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro previste per gli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si ritiene necessario che l'importo delle sanzioni stesse venga proporzionalmente ridotto per le imprese artigiane in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro.

In conclusione, CNA Artistico e Tradizionale ritiene in primo luogo indispensabile individuare un meccanismo che consenta di distinguere i compro oro dalle botteghe orafe. Queste ultime infatti svolgono in maniera soltanto residuale l'acquisto di preziosi usati e, di conseguenza, non dovrebbero essere caricate di ulteriori adempimenti e costi rispetto a quelli a cui sono già assoggettate.

Pertanto, per le imprese artigiane il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro risulta inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare si chiede che vengano esentate dagli obblighi relativi alla tenuta del Registro degli operatori compro oro e del conto corrente dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.

Si propone inoltre di innalzare da 500 a 1000 euro il limite di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, conformemente a quanto stabilito per i limiti generali alla circolazione del contante e infine, si chiede di ridurre proporzionalmente l'ammontare delle sanzioni per omissione di segnalazione di operazione sospetta in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro a favore delle imprese artigiane.



Infine si richiama l'attenzione su una problematica, non affrontata dal D.lgs. 92/2017, relativa alla responsabilità per coloro che svolgono l'attività di compro oro e che lavorano e rivendono i pezzi acquistati. Nella maggior parte dei casi, infatti, si incide su oggetti punzonati che, in quanto tali, non potrebbero essere lavorati e di, conseguenza venduti, poiché la responsabilità del prodotto manipolato ricadrebbe sempre sul produttore originario.

Tale criticità potrebbe essere facilmente superata attraverso:

- l'istituzione di una punzonatura ad hoc per i compro oro;
- la previsione di una responsabilità diretta del compro oro che immette in commercio prodotti punzonati e successivamente lavorati.



PROPOSTA INTRODUZIONE NUOVO TITOLO ARGENTO

PROGETTO E.E.O.S. 400

COSA E PERCHE'

CNA Orafi, per ridare spinta e nuovo vigore al mercato dell'argento, ipotizza l'introduzione di un titolo dell'argento più basso rispetto ai due attualmente esistenti (titolo 800 e titolo 925 previsti dal Decreto n. 251 del 22 maggio 1999). L'idea è quella della creazione di un titolo più basso, il titolo 400 con la finalità di porre in essere un ventaglio di soluzioni più ampio come avviene nell'oro, in cui i titoli riconosciuti sono molteplici, vengono utilizzati a seconda del paese e sono i seguenti: 333, 375, 417, 585, 750, 800, 917 e 999.

Tutto ciò è motivato dal fatto che ad oggi, a causa dell'elevato costo della materia prima, molte imprese, pur avendo il marchio di Stato per la lavorazione di metalli preziosi, si sono viste costrette a lavorare prevalentemente metalli vili (acciaio, ottone, ecc.) per rimanere nel mercato. Introducendo un titolo più basso, si abbasserebbero i costi della materia prima e verrebbe ridata spinta commerciale ai manufatti in metallo prezioso di argento. Nel corso degli ultimi anni il prezzo medio dell'argento è oscillato da 0,45 a 0,55 euro per grammo, circa dieci volte in più rispetto all'originario 0,05 euro per grammo.

5

A tal proposito il gruppo orafi di Cna Arezzo ha iniziato ad approfondire il tema ponendo in essere prove tecniche di lavorazione sul titolo 400.

TIPOLOGIA DI PRODOTTI OGGETTO DI PROVA E RELATIVO ESITO

- 1) ARTICOLI IN LASTRA STAMPATA: bracciali alla schiava, anelli, pendenti di varie forme, orecchino con perno e farfalla
- 2) ARTICOLI A CANNA VUOTA: bracciali in tuboflex con palline saldate all'estremità, orecchini di canna con baionetta
- 3) ARTICOLI DI FILO: catene a mano di due modelli: una forzatina semplice e una grumetta e un bracciale con palline saldate all'estremità
- 4) SEMILAVORATI VARI: palline da tubo in varie dimensioni, baionette, farfalline e perni per orecchini



5) ARTICOLI IN MICROFUSIONE: pendente a forma di teschio, due anelli in fantasia e un accessorio moda (retro del tacco di una scarpa)

In tutte cinque le suddette fattispecie i manufatti hanno presentato **caratteristiche meccaniche** molto resistenti e idonee al normale e quotidiano utilizzo, garantendo prestazioni elevate e in alcuni casi addirittura superiori al gioiello tradizionale in argento titolo 925.

A livello estetico i manufatti danno un ottimo risultato di lucentezza dopo i tradizionali passaggi di pulitura (esattamente come avviene con il titolo 925). Il colore naturale è un bel rosa che può essere galvanizzato con qualunque bagno galvanico e colore (ad esempio rodio, oro, oro rosa, palladio rutenio o argento). Qualora si volesse avere un colore bianco tipico dell'argento 925 senza ricorrere a bagni galvanici è sufficiente ossidare il prodotto prima della lucidatura finale per poi asportare l'ossido con un acido ecologico che si utilizza quotidianamente in tutti i laboratori orafi.

Alcune immagini dei manufatti prodotti in argento titolo 400...





I BENEFICI PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE E DI COMMERCIO

- 1) **NO INVESTIMENTI AGGIUNTIVI.** Per effettuare le suddette lavorazioni non c'è alcuna necessità di ricorrere a nuovi strumenti/macchinari/materiali, in quanto per ottenere i suddetti risultati sono ampiamente sufficienti le attuali dotazioni in essere di una azienda "standard" di produzione orafa argentiera. Non si prevede quindi alcun onere aggiuntivo per le imprese in quanto poi anche le fasi di lavorazione presentano le stesse tempistiche e le medesime caratteristiche.

- 2) **MERCATO INTERNO.** Effetto benefico sul commercio ed in particolare per le gioiellerie (sono circa 17.000 in tutta Italia quelle attive e che danno lavoro ad oltre 30.000 addetti) che avrebbero un'arma in più di vendita e di conseguenza anche per la produzione di tali manufatti in quanto la maggiore competitività relativa al prezzo finale più basso diminuisce il rischio di riduzione delle commesse di lavoro per l'elevato prezzo della materia prima.

- 3) **EXPORT.** I manufatti con titolo 400 potrebbero registrare delle ottime performance di crescita dal momento che questo nuovo prodotto avrebbe un prezzo molto competitivo rispetto all'attuale argento925.

I BENEFICI PER I CONSUMATORI

- 1) **POTERE DI ACQUISTO.** Viene ridato potere di acquisto a tutte le categorie di consumatori e quindi la possibilità di acquistare un gioiello Made in Italy/Europe dal momento che il prezzo finale al pubblico sarebbe pressoché dimezzato.

- 2) **GARANZIA DI SALUTE, SICUREZZA E QUALITÀ.** Il prodotto con il titolo 400 avrà ovviamente il MARCHIO DI STATO e le relative e conseguenti garanzie di qualità e




tracciabilità a differenza del mero prodotto di bigiotteria. Gli orafi argentieri titolari di marchio di stato con il proprio punzone si espongono a rischi penali e di ritiro della licenza se il manufatto che producono non corrisponde agli standard qualitativi che sono previsti dalle norme vigenti. Questa garanzia inoltre è ancor più attuale, importante e necessaria, dal momento che il gioiello è in costante contatto con la pelle, viste le allergie in aumento e derivanti dai prodotti di importazione di bigiotteria e non, che molto spesso non vedono rispettate le norme di legge di salute e sicurezza.

3) SODDISFAZIONE E DIGNITA' DELL'ACQUISTO. Il manufatto con titolo 400 è un prezioso e, come tale, a differenza del manufatto di mera bigiotteria che è un prodotto esclusivamente “consumistico” e quindi di vita breve, assume comunque un valore economico e socio-culturale e può essere tramandato per generazioni.

4) FUNZIONE ECOLOGICA. Il prezioso, a differenza dell'articolo di bigiotteria, non verrà mai gettato nella spazzatura e potrà essere sempre e comunque recuperato/trasformato.

LA CATENA DEI BENEFICI



Sono 4 i motivi che stanno alla base dell'introduzione l'argento titolo 400:

- 1 - ECONOMIA**
- 2 - ECOLOGIA**
- 3 - OCCUPAZIONE**
- 4 - SODDISFAZIONE**

